

CRITERI E MODALITÀ OPERATIVE PER ESERCITARE L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DEI CENTRI MEDESIMI CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL D.M. 83709 DEL 21 FEBBRAIO 2024

La Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 15 del D.M. 83709 del 21 febbraio 2024, esercita l'attività di vigilanza in ordine al mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento sui C.A.A. e sulle società di cui essi si avvalgono, per i quali ha concesso l'abilitazione.

I controlli verranno effettuati con cadenza annuale ed avranno ad oggetto la capacità operativa dei Centri e delle società di servizio di cui gli stessi si avvalgono, attraverso accertamenti documentali e in loco, atti a verificare il permanere dei requisiti.

Di norma, i controlli vengono avviati entro il 30 aprile di ciascun anno solare.

Una prima verifica, attiene al:

- mantenimento dello statuto coerente con quanto previsto dall'art. 2 del D.M.
- mantenimento del capitale sociale almeno pari ad Euro 51.646,00, salve eventuali deroghe normative;
- possesso delle quote o le azioni della società in possesso della qualifica di CAA e delle società di cui esso si avvale, in capo a soggetti abilitati alla costituzione di CAA;

Annualmente dovranno essere forniti dai CAA abilitati:

- copia della polizza per la responsabilità civile vigente, di cui all'articolo 8 del D.M.
- mantenimento della certificazione ISO 27001, a garanzia della sicurezza delle informazioni;
- codice etico e il modello organizzativo e di gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001, eventualmente aggiornato;
- prospetto relativo all'aggiornamento formativo annuale dei propri operatori per tutte le attività svolte anche con riguardo alla tematica delle frodi comunitaria;
- eventuale fac simile della carta dei servizi aggiornata
- fac simile di mandato generale o specifico (se presente), ove variati.

Saranno inoltre verificati:

- la vigenza, per le sedi estratte, di idoneo titolo di conduzione, regolarmente registrato ed eventuale vigenza del Documento di valutazione del rischio, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008;
- la dotazione informatica e telematica adeguata a consentire la connessione, coerenti con le prescrizioni previste periodicamente in materia di prestazioni minime e di connettività;

- il rispetto, per le sedi estratte, di un numero medio di fascicoli attivi, pari a 350 fascicoli e 9.000 ettari per operatore;
- la distinzione di funzione tra operatori “istruttori” e operatori “verificatori”.

Sarà altresì verificato l’adeguamento alle prescrizioni fornite del proprio Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione al modello adottato dall’Organismo pagatore.

Il controllo dovrà essere altresì effettuato su almeno il 10% delle sedi operative attive sul territorio regionale e società di servizi di cui si avvalgono i C.A.A. autorizzati dalla Regione Emilia-Romagna, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

L’estrazione del campione su cui effettuare i controlli si baserà sull’elenco delle sedi operative oggetto di riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna, la cui lista è inserita in Anagrafe delle aziende agricole.

Al fine di consentire la verifica di almeno una sede operativa per provincia, l’insieme delle sedi sarà suddiviso in nove elenchi, corrispondenti alle sedi di ciascun CAA abilitato dalla Regione Emilia-Romagna per ciascuna provincia e si procederà all’estrazione del campione casuale del 10% delle sedi da sottoporre a controllo approssimato sempre per eccesso all’unità intera su ciascun elenco.

Al fine di prevedere una verifica il più ampia possibile, nei due anni successivi a ciascun controllo, dall’insieme saranno espunte le sedi già estratte per le quali non è stata rilevata alcuna anomalia oggettiva o soggettiva e le sedi operative già oggetto, nei due anni precedenti, di una nuova abilitazione all’esercizio dell’attività di CAA.

Nel caso in cui si siano evidenziate anomalie oggettive o soggettive, che non abbiano comunque comportato la perdita totale o parziale dei requisiti di garanzia e funzionamento di cui al D.M. 83709 del 21 febbraio 2024, accertate e verbalizzate nei controlli dei due anni precedenti, la sede non sarà espunta dall’insieme e rientrerà nella normale estrazione casuale.

A ciascuna sede oggetto di controllo saranno associati gli operatori abilitati all’accesso all’Anagrafe delle aziende agricole, al fine di effettuare anche le verifiche dei requisiti soggettivi di cui all’art. 11 del D.M. 83709 del 21 febbraio 2024.

In tal senso saranno verificati, per gli amministratori e i dipendenti delle sedi operative estratte, tramite verifiche sui pubblici registri ed archivi:

- l’assenza di condanne, anche non definitive, né provvedimenti sanzionatori stabiliti da sentenze emesse ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati finanziari;
- l’assenza di rinvii a giudizio in procedimenti penali pendenti per reati finanziari;
- l’assenza di violazioni gravi e ripetute delle disposizioni in materia di benefici comunitari, nazionali e regionali al settore agricolo;
- l’assenza di rapporti di lavoro, anche a tempo determinato o parziale e di consulenza con le pubbliche amministrazioni;
- il mantenimento del contratto di lavoro subordinato, od equiparato
- l’assenza di conflitto di interesse, come definito dall’articolo 7, comma 4 del D.M..

L'estrazione sarà effettuata da un componente del citato Gruppo di valutazione e da un funzionario del SIAR; delle operazioni di estrazioni viene redatto verbale in cui si descrivono le operazioni compiute e si allegano sia l'elenco complessivo dell'insieme oggetto di estrazione, sia l'elenco delle sedi estratte.

I controlli riferiti al campione selezionato saranno effettuati dal citato Gruppo di valutazione, e prevedono la verifica in loco per le sedi operative oggetto di vigilanza. Della verifica viene definito verbale.

Se nel corso del quinquennio successivo a ciascuna verifica la sede oggetto di vigilanza dovesse risultare nuovamente sottoposta a controllo, è necessario che la verifica sia condotta da altro componente del Gruppo di valutazione che non sia stato presente in un precedente controllo.

Le sedi oggetto di controllo per il 2025 saranno oggetto di verifica ai sensi dell'avvenuto adeguamento di cui al D.M 21 febbraio 2024.

Al termine delle verifiche, il Gruppo di valutazione si riunisce e, ove presente la maggioranza dei componenti, procede alla verifica delle risultanze delle verifiche documentali ed in loco e le approva, o ne chiede l'integrazione, in appositi verbali, per ciascuna sede oggetto di controllo.

Le risultanze di detti controlli sono pubblicate su apposita sezione SIAN secondo le indicazioni di cui all'articolo 5 del D.M..

La Regione collabora anche all'attività di controllo delle sedi operative dei C.A.A. presenti sul territorio regionale con sede legale in altre Regioni, sulla base delle richieste pervenute dalle Regioni titolari del procedimento.

Ove una Regione richieda la verifica su una sede operativa di un CAA da essa riconosciuto, si procederà alla verifica in loco da parte di un componente del Gruppo di valutazione.

Se nel corso del quinquennio la sede oggetto di accertamento dovesse risultare nuovamente sottoposta a controllo, è necessario che la nuova verifica sia condotta da altro componente del Gruppo di valutazione, che non sia stato presente nel precedente controllo.

Il segretario verbalizzante del Gruppo di valutazione provvederà a predisporre l'invio delle risultanze alla Regione richiedente, per il seguito di competenza.

Nel caso si verificano situazioni di anomalia, evidenziate da altri Servizi, Organismo o Autorità sono avviati i controlli sui requisiti oggettivi e soggettivi della sede oggetto di anomalia.

Si recheranno nella sede due componenti del Gruppo di Valutazione che non abbiano preso parte ad alcuna verifica nella sede oggetto di verifica nei tre anni precedenti.

Di tale verifica verrà redatto apposito verbale, che verrà inviato al Responsabile di procedimento.

La vigilanza sulla corretta esecuzione delle attività previste dalle convenzioni di cui all'art. 7 del D.M. è effettuata dalla Regione nei casi di cui all'art. 2, comma 1, lett. b) e secondo le modalità definite dalla convenzione.

Qualora nel corso dei controlli vengano riscontrate irregolarità tali da causare la perdita totale o parziale dei requisiti di garanzia e funzionamento di cui al D.M. 83709 del 21 febbraio 2024, il Responsabile del Settore competente redige una contestazione da notificare al legale rappresentante del Centro autorizzato e delle società di cui esso si avvale, assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere. La società ha l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni impartite, eliminando le cause che hanno determinato l'irregolarità, entro e non oltre il termine fissato, pena la revoca dell'abilitazione.

Il provvedimento di revoca⁵ verrà assunto con atto formale del Responsabile del Settore e sarà notificato immediatamente al C.A.A. interessato.

La procedura di revoca viene altresì avviata nelle seguenti ipotesi:

- 1) qualora nello svolgimento dell'attività affidata vengano commesse gravi e ripetute violazioni delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- 2) qualora non siano osservate le prescrizioni e gli obblighi posti dalle convenzioni previste dal D.M. 21 febbraio 2024;
- 3) qualora non sussistano i requisiti oggettivi di cui all'art 10 del D.M. 21 febbraio 2024;
- 4) qualora il C.A.A. non trasmetta con cadenza annuale alla Regione e ad Agrea la documentazione di cui all'art. 10, comma 3 del D.M. 21 febbraio 2024;
- 5) qualora si verifichi una duplice violazione del divieto previsto dall'articolo 7 comma 3 del D.M. 21 febbraio 2024;
- 6) in caso di violazione delle presenti disposizioni quando sia prevista espressamente la revoca dell'abilitazione.

La Regione Emilia-Romagna dà immediata comunicazione dell'avvio del procedimento di contestazione ad Agrea.

Per la verifica della sussistenza dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal D.M. 83709 del 21 febbraio 2024 in capo ai C.A.A. autorizzati da altre Regioni e alle società di servizi di cui si avvalgono, si procederà in accordo con le Regioni titolari del procedimento.

1. OBBLIGHI DEI CENTRI AUTORIZZATI

La società richiedente può utilizzare la denominazione C.A.A. o altra equivalente solo dopo il riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna e fino alla dichiarazione di revoca di cui all'art. 15, comma 3, del D.M. 83709 del 21 febbraio 2024.

Il C.A.A. e le società di cui esso si avvale sono tenuti a rispettare, nell'affidamento di eventuali incarichi professionali, le incompatibilità previste dal D.M. 83709 del 21 febbraio 2024.

Ogni operazione di trasferimento di quote, fusione e scissione societaria effettuata dai Centri autorizzati di assistenza agricola, così come ogni atto o fatto che comporti il venir meno dei requisiti di garanzia e funzionamento, dovrà essere comunicato immediatamente alla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Agricoltura – Settore Competitività delle imprese e sviluppo dell'innovazione e ad Agrea, pena la revoca.

Il C.A.A., come ampiamente sopra richiamato, può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia interamente posseduto dalle organizzazioni e associazioni che hanno costituito il C.A.A. o dalle loro organizzazioni territoriali. In tal caso anche le società devono essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 10 e 11 del D.M. 83709 del 21 febbraio 2024. La responsabilità delle attività svolte dalle società di servizi rimane interamente a carico del C.A.A..

Entro il 30 ottobre di ogni anno il C.A.A. deve trasmettere alla Regione la documentazione di cui all'art. 10, comma 3 del D.M. 21 febbraio 2024.

Il Centro autorizzato di assistenza agricola è tenuto ad acquisire dall'utente apposito mandato scritto generale per la costituzione, aggiornamento e gestione del fascicolo aziendale e per la presentazione delle istanze, ovvero di un mandato specifico per la eventuale gestione di una singola istanza. Il CAA deve contemporaneamente presentare all'utente una carta dei servizi che illustri le condizioni soggettive ed oggettive regolanti l'attività prestata nonché le condizioni e i casi in cui è possibile sporgere reclamo all'Organismo pagatore per le disfunzioni riscontrate nell'esecuzione del mandato.

Il mandato deve avere durata almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data di sua sottoscrizione in modo da garantire la gestione delle utenze da parte di Agrea e della Regione Emilia-Romagna. Tale previsione non è applicabile ai mandati sottoscritti prima dell'entrata in vigore del DM.

Il C.A.A. deve garantire l'accesso al pubblico per almeno 5 ore giornaliere per almeno due giorni a settimana, con la presenza di un numero di dipendenti tale da assicurare la correttezza dei rapporti con gli Organismi pagatori e con le altre Pubbliche Amministrazioni. I locali devono essere facilmente identificabili attraverso apposite insegne.